



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capitaneria di Porto
CHIOGGIA

ORDINANZA N° 58/2018

DISCIPLINA DELL'INIZIO DELL'ATTIVITA' DI PESCA NEL PORTO DI CHIOGGIA

Il Capo del Circondario Marittimo di Chioggia:

- VISTO** : Il Portolano del Mediterraneo "P8" - edizione 2013 dell'Istituto Idrografico della Marina Militare - pag. 93: Chioggia - Istruzioni per l'entrata;
- VISTO**: il D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639 e successive modifiche ed integrazioni, concernente il regolamento di esecuzione in materia di pesca;
- VISTO** : il Decreto Legislativo 9 gennaio 2012, n° 4 recante "misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacultura, a norma dell'art. 28 della Legge 4 giugno 2010, n° 96", che abroga la Legge 963\65;
- VISTO**: il D.M. 23 luglio 2014, del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, recante i periodi e le modalità d'interruzione temporanea obbligatoria dell'attività di pesca con i così detti sistemi di pesca a strascico e volante, ed in particolare l'art. 4 rubricato "misure tecniche successive all'interruzione temporanea";
- VISTA** : la richiesta di varie Cooperative assunta al prot. n° 26106 del 11.09.2018 con la quale viene richiesto, per motivi inerenti la sicurezza della navigazione, di concedere una deroga all'art. 5 del D.M. 6908 del 20.07.2018 per l'uscita anticipata ed il rientro posticipato alle unità da pesca;
- VISTA** la Circolare esplicativa al D.M. 23 luglio 2014, protocollo n° 17714 del 29 agosto 2014 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali – Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacultura, con la quale il Dicastero, in riscontro a vari quesiti pervenutigli in ordine alla esatta applicazione delle misure tecniche successive al periodo di fermo obbligatorio di cui al D.M. soprarichiamato ha formulato, tra l'altro, la precisazione che *"... eventuali uscite anticipate ovvero rientri posticipati rispetto a quanto stabilito dalla norma possono essere regolamentate dalle competenti Autorità marittime attraverso i previsti provvedimenti di disciplina, solo per effettive e comprovate esigenze, strettamente connesse alla sicurezza della navigazione ovvero allo svolgimento delle ordinate operazioni di ormeggio e disormeggio nonchè di ingresso ed uscita dai porti ..."*.
- VISTO**: il parere della Commissione Consultiva Pesca del 10 ottobre 2018;
- VISTA**: la Convenzione Internazionale per la prevenzione degli abbordi in mare (Colreg' 72), resa esecutiva con Legge n° 1085 del 21 dicembre 1977 ed in particolare le Regole 5,6,7,8 e 9;

VISTI: gli artt. 17, 30, 62 e 81 del Codice della Navigazione e gli artt. 59, 63 e 64 del relativo Regolamento di esecuzione;

CONSIDERATA la necessità di disciplinare l'uscita e l'ingresso dai porti in sicurezza stante le numerose unità da pesca presenti e le reali difficoltà insite nelle manovre di ormeggio e disormeggio nei porti del Circondario marittimo di Chioggia;

RITENUTO OPPORTUNO garantire quindi la sicurezza della navigazione durante l'effettuazione delle manovre di ingresso/uscita dai porti del Circondario Marittimo Chioggia;

ORDINA

Articolo 1

1. Fermo restando tutto quanto previsto dal D.Lgs. 04/2012, gli armatori delle unità da pesca che hanno eletto base logistica in uno dei porti del Circondario Marittimo di Chioggia, al solo fine di disciplinare la sicurezza della navigazione nell'ordine di uscita dal porto delle unità da pesca, possono effettuare le operazioni di disormeggio 30 (trenta) minuti prima rispetto all'orario d'inizio dell'attività di pesca in acque marittime, così come definite dal D.P.R. 1968 n° 1639 *"sono considerate acque marittime quelle che comunicano direttamente con lagune e bacini di acqua salsa o salmastra, la presente disposizione si applica a partire dalla congiungente dei punti più foranei degli sbocchi in mare"*.
2. E altresì permesso il rientro in porto posticipato di 1 ora rispetto a quello previsto per l'unità, in caso di evento che preclude la normale navigazione dell'imbarcazione. Saranno presi in considerazione solo i casi preventivamente segnalati alla Capitaneria di Porto e documentati con la prevista denuncia di evento straordinario.
3. I comandanti delle unità da pesca considerato il numero elevato di unità in manovra di uscita dal porto devono manovrare con la massima perizia marinaresca, nel rispetto di quanto previsto dalla Convenzione Internazionale per la prevenzione degli abbordi in mare (Colreg' 72), resa esecutiva con Legge n° 1085 del 21 dicembre 1977 e in particolare ponendo attenzione alle Regole 5,6,7,8 e 9.

Articolo 2

1. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'Albo della Capitaneria di Porto di Chioggia e l'inclusione nel sito internet www.guardiacostiera.it/chioggia alla sezione "Ordinanze".
2. L'inosservanza della presente ordinanza sarà sanzionata sulla scorta della vigente normativa in materia di pesca marittima, salvo che il fatto costituisca diversa e/o più grave fattispecie illecita.

Chioggia, lì 22 ottobre 2018



IL COMANDANTE
C.F. (CP) Giuseppe CHIARELLI